


COMUNE DI CABIATE

PROV. DI COMO

***REGOLAMENTO DISCIPLINANTE
L'IMPOSTA UNICA COMUNALE
I.U.C.
(IMU – TASI - TARI)***

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale

n. 18 in data 27 MAR. 2014



M. SEGRETARIO COMUNALE

INDICE

PARTE I – Disposizioni generali

- Articolo 1 - Oggetto del regolamento
- Articolo 2 - Componenti del tributo
- Articolo 3 - Determinazione delle tariffe e aliquote dell'imposta unica comunale "IUC"
- Articolo 4 - Dichiarazioni
- Articolo 5 - Modalità di versamento
- Articolo 6 – Scadenze di versamento
- Articolo 7 – Competenza nella liquidazione
- Articolo 8 – Accertamento, sanzioni ed interessi – riscossione coattiva e contenzioso
- Articolo 9 – Funzionario responsabile del tributo
- Articolo 10 – Trattamento dei dati personali

PARTE II – IMU

- Articolo 11 – Oggetto parte II del Regolamento
- Articolo 12 – Presupposto impositivo
- Articolo 13 – Soggetti attivi
- Articolo 14 – Soggetti passivi
- Articolo 15 – Definizione di abitazione principale, fabbricati ed aree fabbricabili, terreno agricolo
- Articolo 16 – Base imponibile
- Articolo 17 – Determinazione dell'aliquota e dell'imposta
- Articolo 18 – Esenzioni
- Articolo 19 – Modalità di riscossione dell'IMU
- Articolo 20 – Versamenti effettuati da un contitolare
- Articolo 21 – Versamento minimo e limite al rimborso

PARTE III – TASI

- Articolo 22 – Oggetto parte III del Regolamento
- Articolo 23 – Presupposto impositivo
- Articolo 24 – Soggetto attivo
- Articolo 25 – Soggetti passivi
- Articolo 26 – Base imponibile
- Articolo 27 – Determinazione delle aliquote
- Articolo 28 – Detrazioni – riduzioni – esenzioni
- Articolo 29 – Indicazione analitica dei servizi indivisibili
- Articolo 30 – Dichiarazioni
- Articolo 31 – Modalità di riscossione della TASI

PARTE IV – TARI

- Articolo 32 – Oggetto della parte IV del Regolamento
- Articolo 33 - Istituzione della Tari
- Articolo 34 – Presupposto impositivo
- Articolo 35 – Esclusioni dal tributo
- Articolo 36 – Soggetto attivo
- Articolo 37 – Soggetti passivi
- Articolo 38 – Decorrenza del tributo dei rifiuti

Articolo 39 – Commisurazione della tariffa
Articolo 40 – Numero degli occupanti
Articolo 41 – Tributo giornaliero di smaltimento
Articolo 42 – Tributo Provinciale
Articolo 43 - Importo minimo
Articolo 44 - Sgravio o rimborso

Norme finali

Articolo 45 – Norme finali
Articolo 46 – Entrata in vigore



PARTE I

Disciplina generale “IUC”(Imposta Unica Comunale)

Articolo 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista dall’art. 52 del decreto legislativo 15/12/1997, n. 446, disciplina, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l’istituzione e l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) nel Comune di Cabiato in attuazione dell’at. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 e s.m.i.

Articolo 2

Componenti del tributo

1. L’Imposta Unica Comunale, di seguito denominata “IUC”, si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

2. Il tributo IUC è composto da:

- a) **l’Imposta municipale propria (IMU)**, di natura patrimoniale dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali e relative pertinenze non appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
- b) di una componente riferita ai servizi, che si articola:
 - **nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI)** , a carico sia del possessore che dell’utilizzatore di immobili e destinata a finanziare i costi dei servizi indivisibili del Comune;
 - e nella Tassa sui rifiuti (TARI), a carico dell’utilizzatore destinata alla copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti assimilati avviato allo smaltimento.

Articolo 3

Determinazione delle tariffe e aliquote dell’imposta unica comunale “IUC”

1. Entro il termine fissato dalle norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, il Consiglio comunale determina:

- a) le aliquote e le detrazioni IMU;
- b) le aliquote e le eventuali detrazioni TASI, in conformità con i costi dei servizi indivisibili puntualmente individuati;
- c) le tariffe sui rifiuti della TARI in conformità al piano finanziario.

Articolo 4

Dichiarazioni

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione degli immobili e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

2. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Comune, ha effetto anche per gli anni successivi. Nel caso si verificano modifiche ai dati dichiarati, tali da determinare un importo diverso del tributo, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun immobile, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.

3. Ai fini della dichiarazione relative alla TARI, in sede di prima applicazione, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa rifiuti (TARSU).

4. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU.

Articolo 5

Modalità di versamento

Il versamento della IUC è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (cosiddetto "modello F24") nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari.

Articolo 6

Scadenze di versamento

1. Le Scadenze dei pagamenti dell'IMU sono quelle fissate per legge:
16 giugno per l'acconto e 16 dicembre per il saldo.

2. Ai sensi dell'art. 1, comma 688 della Legge n. 147/2013 e s.m.i. il pagamento della TASI e della TARI è stabilito come segue:

il versamento della **TASI** è fissato in coincidenza con i versamenti dell'IMU, essendo la medesima base imponibile e cioè, la prima rata scadente il 16 giugno e la seconda rata scadente il 16 dicembre;

per la scadenza di versamento delle rate della **TARI** si rimanda alla delibera annuale di determinazione delle tariffe .

Articolo 7

Competenza nella liquidazione

1 Il calcolo delle componenti tributarie IMU e TASI avviene in autoliquidazione ad opera dei contribuenti interessati.

2 Per la TARI la liquidazione del tributo avviene d'ufficio ad opera del Comune sulla base degli elementi dichiarati o accertati come avveniva per la Tarsu.

Articolo 8

Accertamento, sanzioni ed interessi – riscossione coattiva e contenzioso

1.L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'art. 1, commi 161 e 162 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni

2.Le sanzioni amministrative previste per le violazioni delle disposizioni del tributo e quelle del presente Regolamento sono applicate, in conformità ai decreti legislativi n. 471, 472 e 473 del 18 dicembre 1997 e successive modificazioni ed integrazioni e all'art. 1 dal comma 695 al comma 699 della Legge n. 147/2013 e s.m.i.

3.Sulle somme accertate o da rimborsare si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso d'interesse legale calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili o, in caso di rimborso, dalla data di eseguito versamento ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto al rimborso ai sensi dell'art. 1 comma 165 della Legge n. 296.

4.Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso il provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo di ingiunzione fiscale di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.

5.In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

Articolo 9

Funzionario responsabile del tributo

1.Il Comune, con delibera di Giunta, designa il Funzionario responsabile del tributo IUC a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari ai contribuenti, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno dieci giorni.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del Codice Civile.

Articolo 10

Trattamento dei dati personali

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione della IUC sono trattati nel rispetto del D. Lgs. N. 196/2003.

◆◆◆◆

PARTE II - IMU
(Regolamento componente "IMU" – Imposta Municipale Propria)

Articolo 11

Oggetto parte II del Regolamento

1. La parte II del presente regolamento è dedicata all'Imposta Municipale Propria, IMU. Sostituisce il precedente "Regolamento disciplinante l'applicazione dell'Imposta Municipale propria", approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 27/9/2012.
2. E' adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del D.Lgs del 15 dicembre 1997, n. 446 e disciplina L'IMU di cui agli articoli 8 e 9 del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, dall'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, con la Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i., dal D. Lgs. N. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti applicabili al tributo.

Articolo 12

Presupposto impositivo

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di beni immobili siti nel territorio del Comune di Cabiato come definiti dall'art. 2 del D. Lgs. 504/1992 ed espressamente richiamati dall'articolo 13, comma 2 del D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 e s. m.e i.
2. L'IMU non si applica al possesso dell'abitazione principale ad eccezione di quelle classificate nelle categorie A/1, /A8, A9 e delle pertinenze (classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categoria catastali indicate), per le quali continuano ad applicarsi l' aliquota e la detrazione nei limiti espressamente stabiliti dal Comune con apposita delibera di Consiglio Comunale.
3. L'IMU non si applica, altresì, alle seguenti unità immobiliari equiparate per legge all'abitazione principale e relative pertinenze, come al comma precedente definite:
 - alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008;
 - alla casa coniugale ed alle relative pertinenze, come definite ai fini IMU, assegnate al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. L'assegnatario costituisce pertanto soggetto passivo d'imposta in relazione a tali immobili, a prescindere dagli accordi tra i coniugi, che hanno efficacia esclusivamente obbligatoria e non risultano opponibili al Comune;
 - ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate ed alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
 - Sono altresì equiparate all'abitazione principale, ai fini dell'esenzione dell'imposta Imu, per potestà regolamentare, l'abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata.

4. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

Articolo 13 Soggetti attivi

I soggetti attivi dell'Imposta Municipale propria sono il Comune di Cabiato, per tutti gli immobili la cui superficie insiste interamente o prevalentemente sul proprio territorio, e lo Stato al quale è riservato il gettito dell'I.M.U. degli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, escluso gli immobili di categoria D/10 esenti dall'imposta dal 1° gennaio 2014, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%.

Articolo 14 Soggetti passivi

1. Soggetti passivi dell'imposta sono quelli così come individuati dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modifiche ed integrazioni: (il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa; il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie degli stessi; il concessionario, nel caso di concessioni demaniali; il locatario finanziario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario finanziario è soggetto passivo a decorrere dalla data di stipula e per tutta la durata del contratto);

Articolo 15 Definizione di abitazione principale, fabbricati ed aree fabbricabili, terreno agricolo

a) per "abitazione principale" si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni di cui al presente regolamento previste per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile;

b) per "pertinenze dell'abitazione principale" si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

c) per "fabbricato" si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;

d) per "area fabbricabile" si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di espropriazione per pubblica utilità. Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-

pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamenti di animali.

e) per "terreno agricolo" si intende il terreno adibito all'esercizio delle seguenti attività: coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

Articolo 16 **Base imponibile**

1. La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore dell'immobile iscritto in catasto, applicando alla rendita catastale risultante in Catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 5%, ai sensi dell'art.3 comma 48 della L. 662 del 23/12/1996, i moltiplicatori previsti dall'art. n 13, comma 4 del D.L. 201 del 6/12/2011, convertito dalla Legge n. 214 del 2011. e s.m.i.

In caso di variazione della rendita catastale in corso d'anno, la determinazione dell'imposta deve intervenire sulla base del nuovo classamento a decorrere dal mese di iscrizione in atti catastali, se la rendita è stata iscritta prima del 15 del mese, ovvero dal mese successivo, nel caso la rendita sia stata iscritta dopo il 15 del mese.

Le variazioni delle rendite che siano stata proposte a mezzo *doc.fa* ai sensi del D.M. 701/1994 decorrono dalla data di iscrizione in atti della rendita proposta, ove la rettifica sia stata effettuata dall'Agenzia del territorio entro dodici mesi dalla proposizione della rendita da parte del contribuente

2. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri di cui al comma 3 dell'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992.

3 Terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della Legge 27 dicembre 1077, n. 984, sono esenti dall'imposta,
Sono comunque esenti dall'imposta tutti i terreni ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1077, n. 984.

4. Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

5. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 2 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data di cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

6. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2001, n. 42;

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea

documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente;

c) ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla lettera b) del presente comma, si considerano inagibili o inabitabili di fatto non utilizzati i fabbricati con un degrado strutturale non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, ma che necessitano di interventi di ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettere c) e d), della Legge 5 agosto 1978, n. 457 ossia che si trovano anche in una delle seguenti condizioni:

- strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone con potenziale rischio di crollo;
- strutture verticali, quali muri perimetrali o di confine, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone con potenziale rischio di crollo totale o parziale;
- edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino.

Articolo 17 **Determinazione dell'aliquota e dell'imposta**

1. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota vigente.
Nella determinazione delle aliquote IMU il Comune garantisce il rispetto delle condizioni e vincoli stabiliti dal comma n.677 art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, e s.m.i. .

Articolo 18 **Esenzioni**

1 Sono esenti dall'imposta:

- a) la fattispecie di immobili disciplinati dall'articolo 9, comma 8, del D. Lgs n. 23/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte. Si applicano inoltre le esenzioni previste dall'articolo 7 comma 1 lettere b), c), d), e), f), h) ed i) del D. Lgs. N. 504/1992;
- b) gli immobili posseduti ed utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986.

2. Sono altresì esenti i terreni agricoli ricadenti nel Comune di Cabiato ai sensi dell'articolo 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984.

3. L'imposta municipale propria non è dovuta in relazione ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e che gli stessi non siano in ogni caso locati (cosiddetti "immobili merce").

Entro il 30 giugno dell'anno successivo all'applicazione dell'esenzione di cui al comma precedente, dovrà essere presentata dichiarazione supportata da idonea documentazione comprovante la situazione dichiarata.

Articolo 19 **Modalità di riscossione dell'IMU**

I versamenti ordinari d'imposta devono essere effettuati tramite mod. F/24, quale forma di riscossione obbligatoriamente prevista per Legge, fatta salva la possibilità di effettuare il pagamento con apposito bollettino postale intestato all'Agenzia delle Entrate.

Articolo 20
Versamenti effettuati da un contitolare.

1.I versamenti dell'imposta municipale propria si considerano regolarmente effettuati da un contitolare per conto degli altri purché soddisfino l'intera obbligazione tributaria.

Articolo 21
Versamento minimo e limite al rimborso.

1.L'importo minimo fino a concorrenza del quale non è dovuto il versamento dell'Imposta Municipale Propria e non è effettuato il rimborso, è stabilito in Euro 12,00. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

◆◆◆◆

PARTE III - TASI
(Regolamento componente "TASI" – Tributo sui servizi indivisibili)

Articolo 22

Oggetto della parte III del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D. Lgs del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la componente TASI (Tributo sui servizi indivisibili) dell'Imposta Unica Comunale" IUC" prevista dall'art. 1 commi dal 669 al 681 della Legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i., in particolare stabilendo condizioni e modalità operative per la sua applicazione.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti applicabili al tributo.

Articolo 23

Presupposto impositivo

Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e relative pertinenze, così come definite ai fini dell'IMU, comprese, altresì, le abitazioni principali appartenenti alle categorie catastali A/1, A8, A/9, di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

Articolo 24

Soggetto attivo

Soggetto attivo è il Comune di Cabiato per tutti gli immobili la cui superficie insiste interamente o prevalentemente sul proprio territorio.

Articolo 25

Soggetti passivi

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669 dell'art. 1, legge n. 147/2013. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore ai sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
3. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolo reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria.
4. Con il presente Regolamento il Comune stabilisce che l'ammontare complessivo della TASI debba essere corrisposto secondo le seguenti percentuali:

- **l'occupante** deve corrispondere **il 10%** dell'ammontare complessivo.
- **il titolare di diritto reale** deve corrispondere **il 90 %** dell'ammontare complessivo.

Articolo 26

Base imponibile

LA base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell' "IMU" di cui all'art.17 del presente Regolamento.

Articolo 27

Determinazione delle aliquote

1. Il Comune, con deliberazione di Consiglio Comunale, provvede alla determinazione delle aliquote TASI rispettando le disposizioni di cui all'art. 1, commi 676,677,678 della legge n. 147/2013 e s.m.i.

Articolo 28

Detrazioni- riduzioni-esenzioni

1. Con Deliberazione di Consiglio Comunale che determina le aliquote della TASI, il Comune può stabilire l'applicazione di riduzioni, detrazioni ed esenzioni, ai sensi dell'art. 1, commi 682 e 731 della legge n. 147/2013.

Articolo 29

Indicazione analitica dei servizi indivisibili

1. I servizi indivisibili non vengono definiti espressamente dalla normativa vigente e per questo la loro definizione deve rinvenirsi nella nozione di servizi pubblici che il Comune organizza e mette a disposizione per soddisfare i fini di interesse pubblico. Trattandosi di indivisibili e non individualizzabili vengono detti anche generali, in quanto sono servizi rivolti a tutta la collettività indistintamente.

Pertanto a titolo esemplificativo rientrano nei servizi indivisibili o generali le seguenti tipologie di servizi:

- pubblica sicurezza e vigilanza
- tutela del patrimonio artistico e culturale
- illuminazione stradale pubblica
- servizi cimiteriali
- servizi di manutenzione stradale e del verde pubblico
- servizi socio assistenziali
- servizio di protezione civile
- servizio di tutela degli edifici ed aree comunali

2. Con deliberazione di Consiglio Comunale, saranno determinati annualmente, in maniera analitica, i servizi indivisibili comunali, e per ciascuno di tali servizi, saranno indicati i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

Articolo 30

Dichiarazioni

1. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU.

Articolo 31

Modalità di riscossione della TASI

1. La modalità di riscossione della TASI in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 potrà avvenire con modello F24 o tramite apposito bollettino di conto corrente postale.

PARTE IV - TARI
(Regolamento componente "TARI" – Tassa sui rifiuti)

Articolo 32

Oggetto della parte IV del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D. Lgs del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la componente TARI (Tassa sui rifiuti) dell'imposta Unica Comunale" IUC" prevista dall'art. 1 commi dal 641 al 668 della Legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i., in particolare stabilendo condizioni e modalità operative per la sua applicazione.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti applicabili al tributo.

Articolo 33

Istituzione della Tari

- 1.A decorrere dal 1° gennaio 2014,in sostituzione dei precedenti tributi sui rifiuti applicati dal Comune è istituita la TARI, a copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica dal Comune nell' ambito del proprio territorio, ai sensi della vigente normativa ambientale.
2. L'applicazione della TARI è disciplinata dall'art. 1, commi 641-668 della Legge 147/2013 e s.m.i. , dalle norme del D. Lgs 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., nonché dalle disposizioni dettate dal D.P.R. 158/1999 e dal presente Regolamento.

Articolo 34

Presupposto impositivo

- 1.Il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
2. La superficie imponibile è misurata sul filo dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Si considerano le frazioni di superficie complessiva superiori al mezzo metro quadrato.
3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica professionale, il tributo è dovuto in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie e tal fine utilizzata.
4. Ai fini dell'applicazione del tributo e dell'individuazione della categoria di appartenenza, si fa riferimento alle diverse ripartizioni interne dell'immobile e, solo ove tale suddivisione non sia possibile, alla destinazione d'uso complessiva e/o prevalente dell'immobile.

Articolo 35

Esclusioni dal tributo

1. Non sono assoggettabili al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti, urbani o assimilati, per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:
 - a) centrali termiche, locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali destinati alla essiccazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
 - b) locali ed aree di fatto non utilizzati, perché sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
 - c) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50;
 - d) fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purchè tali circostanze siano confermate da idonea documentazione;
 - e) gli edifici in cui è esercitato il culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono funzioni religiose;
 - f) sono escluse dal tributo le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini.

Articolo 36

Soggetto attivo

1. Soggetto attivo è il Comune di Cabiato per tutti gli immobili la cui superficie insiste interamente o prevalentemente sul proprio territorio.

Articolo 37

Soggetti passivi

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Per le utenze domestiche e non domestiche si considera obbligato, in via principale, colui che presenta la dichiarazione relativa all'occupazione, conduzione o detenzione, anche di fatto, dei locali ed aree suscettibili di produrre rifiuti.
3. Per le utenze domestiche, in mancanza dell'obbligato in via principale, si considera obbligato l'intestatario della scheda di famiglia o di convivenza risultante all'anagrafe della popolazione, per i residenti, e il soggetto che occupa, conduce o detiene di fatto i locali o superfici soggette al tributo, per i non residenti.
4. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione.

Articolo 38

Decorrenza del tributo sui rifiuti

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali e delle aree soggette al tributo e sussiste sino al giorno di cessazione dell'utenza, purchè opportunamente dichiarata dal soggetto obbligato (entro 90 giorni dall'evento).
3. La cessazione nel corso dell'anno della conduzione o occupazione dei locali e delle aree soggetti al tributo, ove non tempestivamente denunciata oppure ove la denuncia sia stata omessa, comporta il diritto alla cessazione dell'applicazione del tributo a decorrere dal giorno successivo alla presentazione della tardiva denuncia di cessazione, ovvero dal giorno successivo all'accertata cessazione da parte dell'ufficio della conduzione o occupazione dei locali e delle aree scoperte soggetti al tributo.
4. In caso di mancata presentazione della denuncia nei termini previsti dal presente regolamento con riferimento all'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive, ove l'utente che ha tardivamente prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali e delle aree imponibili, ovvero qualora il tributo sia stato assolto dall'utente subentrante.

Articolo 39

Commisurazione della tariffa

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 652 L. 147/2013, la TARI è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie dei rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, nonché al costo del servizio sui rifiuti, avvalendosi altresì dei criteri determinati dal D.P.R. 158/1999.
2. Le categorie tariffarie, articolate per fasce di "utenze domestiche" e "utenze non domestiche" sono riportate in calce al Presente Regolamento quale allegato a), per farne parte integrante e sostanziale.
Le relative tariffe sono definite secondo criteri razionali, fermo restando la possibilità, sulla base di quanto previsto dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013, di adottare criteri di commisurazione delle tariffe basati su metodi alternativi al D.P.R., che garantiscano il rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti.
3. Non essendo in possesso di adeguati strumenti di misurazione della quantità di rifiuti conferiti, i costi determinati in applicazione della tariffa del tributo, sono tuttavia ripartiti nelle misure riportate nella deliberazione di approvazione del Piano finanziario e delle tariffe della TARI.

Articolo 40

Numero Occupanti

1. Per il calcolo della tariffa di ogni utenza domestica occupata da un nucleo familiare residente nel Comune si fa riferimento, oltre che alla superficie, anche al numero di persone indicato nella denuncia.
2. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei famigliari, la tariffa è calcolata con riferimento al nucleo complessivo degli occupanti l'alloggio, i quali sono tenuti alla presentazione della denuncia e al pagamento con vincolo di solidarietà.

3. Nel caso di utenze domestiche di residenti, non è necessario presentare la denuncia di variazione della composizione del numero di componenti il nucleo familiare, in quanto la stessa verrà aggiornata d'ufficio sulla base delle risultanze anagrafiche delle persone residenti.

4. Non deve allo stesso modo essere presentata denuncia di variazione per eventuali persone che si aggiungano agli occupanti dell'immobile, qualora la loro permanenza nello stesso immobile non superi i sessanta giorni nell'arco di un anno.

5. Non vengono considerati, o considerati in modo proporzionale all'effettivo periodo di assenza, al fine del calcolo della tariffa riguardante la famiglia anagrafica ove mantengano la residenza:

- gli utenti, iscritti come residenti presso l'anagrafe del Comune, per il periodo in cui dimorino stabilmente presso strutture per anziani o sanitarie autorizzate ai sensi di legge;

- i soggetti iscritti in A.I.R.E., ovvero i soggetti che risiedono o abbiano la propria dimora per più di sei mesi all'anno in località ubicata fuori dal territorio nazionale, a condizione che tale presupposto sia specificato nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, indicando il luogo di residenza o dimora abituale all'estero e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio posseduto nel Comune di Cabiato in locazione o in comodato.

6. Salvo nei casi di iscrizione anagrafica, i soggetti passivi del tributo presentano la dichiarazione di occupazione, detenzione o possesso entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha avuto inizio il possesso, l'occupazione o a detenzione dei locali e delle aree assoggettabili a tributo. Nel caso di occupazione in comune di un fabbricato, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

7. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.

8. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso. La dichiarazione può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r, o a mezzo fax o posta elettronica, allegando fotocopia del documento d'identità, o PEC. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune (nel caso di consegna diretta, via posta elettronica o PEC), alla data di spedizione risultante dal timbro postale (nel caso di invio postale) o alla data del rapporto di ricevimento (nel caso di invio a mezzo fax).

9. La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.

10. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro 90 giorni dalla cessazione, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi il contribuente ha diritto allo sgravio del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.

11. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso o entro il termine di cui al precedente comma 10, se più favorevole.

Articolo 41

Tributo giornaliero di smaltimento

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, si applica la TARI in base a tariffa giornaliera. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dell'anno solare.
2. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorni, maggiorata di un importo percentuale del 100%.
3. Per le sole utenze del mercato, la misura tariffaria, ottenuta mantenendo lo stesso rapporto tra le tariffe previste per le categorie corrispondenti di uso, in base ai costi preventivati dal gestore del servizio per l'attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti e per la pulizia dell'area mercatale, e rapportando tale tariffa a singola giornata di occupazione e commisurandola ai metri quadrati di effettiva superficie occupata.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo, da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.

Articolo 42

Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo n. 504/1992.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale

Articolo 43

Importo minimo

Gli incassi a titolo ordinario non vengono effettuati qualora le somme dovute siano inferiori o uguali ad € 12,00 per anno, fatte salve le somme dovute a titolo di tributo giornaliero sui rifiuti, per cui si riscuote l'importo dovuto in base a tariffa senza applicare minimi.

Articolo 44

Sgravio o rimborso

Lo sgravio o il rimborso del tributo richiesto e riconosciuto non dovuto, è disposto dall'ufficio tributi entro novanta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione e decorre dal giorno successivo al mancato utilizzo.



Articolo 45
Norme finali

1. Per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'Imposta Unica Comunale ed alle sue componenti in base alla Legge 147/2013 e s. m.i, alla legge 27 luglio 2000, n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente" ed ai regolamenti vigenti, oltre a tutte le altre disposizioni normative comunque applicabili all'imposta e tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia che si intendono di natura dinamica e, pertanto, la modifica di norme legislative e disposizioni vigenti, richiamate nel testo, o comunque l'emanazione di nuove in relazione alle stesse, implicherà la loro immediata applicazione.

Articolo 46
Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2014



CATEGORIE TARI

ALLEGATO A)

UTENZE DOMESTICHE

UD con 1 componenti

UD con 2 componenti

UD con 3 componenti

UD con 4 componenti

UD con 5 componenti

UD con 6 o più componenti

PERTINENZE distintamente accatastate dall'abitazione

UD con 1 componente

UD con 2 componenti

UD con 3 componenti

UD con 4 componenti

UD con 5 componenti

UD con 6 o più componenti

CATEGORIE UTENZE NON DOMESTICHE

Attività produttive o di servizi:
--

autorimesse strumentali all'attività

magazzini senza vendita diretta

distributori di carburante

esposizioni di arredamento o altri beni durevoli

Attività artigianali tipo parrucchiere, barbiere, estetista

Attività artigianali tipo idraul., fabbro, elettric.

Carrozzeria, autofficina, elettrauto

Attività artigianali e industriali con capannoni di produzione beni durevoli

Uffici amministrativi e gestionali

Agenzie, studi professionali, uffici di servizi

Banche e istituti di credito

attività commerciali - esercizi pubblici e esercizi di vicinato:

Alberghi

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie

Bar, caffè, , birreria, pub, pasticceria, pizza da asporto

Supermercato

Plurilicenze alimentari e/o miste

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante

negozi abbigliamento calzature ferramente e altri beni durevoli

libreria, cartoleria,edicola

farmacia, tabaccaio, plurilicenze

Neg. part: filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombr., antiquar.

profumerie, erboristerie anche interne ai centri estetici

altre attività non rientranti nelle precedenti categorie

Banchi di mercato beni durevoli (Tariffa giornaliera)

Banchi di mercato generi alimentari (tariffa giornaliera)